



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

Osservatorio Giurisprudenziale

Nota di Approfondimento del 09 luglio 2026

CONCORDATO PREVENTIVO E CONTRATTO DI FACTORING: LO SCIoglimento EX ART. 169-BIS L.FALL. NON TRAVOLGE I CREDITI GIÀ CEDUTI

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I
ORDINANZE NN. 21749/2026 E 21752/2026
DEP. 25 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

CONCORDATO PREVENTIVO E CONTRATTO DI FACTORING: LO SCIoglIMENTO EX ART. 169-BIS L.FALL. NON TRAVOLGE I CREDITI GIÀ CEDUTI

Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 2026 (dep. 25 giugno 2026), n. 21749/2026 - Pres. Pazzi — Est. Vella

Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 2026 (dep. 25 giugno 2026), n. 21752/2026 - Pres. Pazzi — Est. Vella

Le massime

Cass. n. 21749/2026 -

In tema di concordato preventivo, il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento del contratto pendente reso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. La parte rimasta insoddisfatta può contestare i presupposti e gli effetti dello scioglimento — nonché le questioni relative ai crediti che ne derivano — mediante un'ordinaria azione di cognizione dinanzi al giudice civile, senza che la mancata impugnazione del provvedimento autorizzativo costituisca causa di inammissibilità della domanda; tale possibilità permane anche dopo l'omologazione del concordato, non determinando quest'ultima alcuna preclusione da giudicato.

Cass. n. 21752/2026 -

In tema di concordato preventivo, qualora il factor abbia già erogato le anticipazioni sul corrispettivo dei crediti ceduti prima dell'apertura della procedura, le singole operazioni di cessione devono considerarsi rapporti esauriti dal lato della prestazione del factor, insuscettibili di scioglimento ex art. 169-bis l.fall. Pertanto, ove sia pendente un giudizio ordinario avente ad oggetto la validità ed efficacia dello scioglimento del contratto di factoring, il giudice delegato all'accertamento del passivo deve ammettere il credito del factor con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., in attesa che quel giudizio chiarisca se il titolo dell'insinuazione sia di natura contrattuale-restitutoria o meramente indennitaria; non può invece escludere il credito sol perché il creditore insiste per l'ammissione a titolo contrattuale anziché indennitario.

I principi di diritto

1. La natura amministrativa del provvedimento ex art. 169-bis l.fall. e il rimedio della cognizione ordinaria (n. 21749/2026)

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso Ifitalia, cassando la statuizione di inammissibilità resa dalla Corte d'Appello di Milano. Il punto centrale è la qualificazione del provvedimento ex art. 169-bis l.fall.: si tratta di un atto di esercizio delle funzioni di direzione della procedura concorsuale, avente natura amministrativa e non giurisdizionale, come tale non impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (conf. già Cass. n. 6243/2018, resa tra le stesse parti). Ne deriva che la parte che intenda contestare i presupposti o gli effetti dello scioglimento — comprese le questioni sui crediti che ne derivano — non deve impugnare il provvedimento, ma può (e deve) instaurare un ordinario giudizio contenzioso dinanzi al giudice civile. La mancata proposizione del reclamo ex art. 26 l.fall. non costituisce, pertanto, causa di inammissibilità della successiva domanda di cognizione. Tale principio vale anche dopo l'omologazione del concordato: questa non produce effetti di giudicato preclusivi dell'azione ordinaria (Cass. n. 18019/2024; conf. Cass. n. 27763/2024, n. 16532/2022, n. 14361/2021, n. 4176/2016).

2. I limiti oggettivi dello scioglimento: inapplicabilità ai rapporti già eseguiti dal factor (n. 21752/2026)

La n. 21752/2026 affronta il profilo sostanziale che la gemella n. 21749/2026 rinvia al giudice del merito: se e in che misura lo scioglimento ex art. 169-bis l.fall. potesse operare su un contratto di factoring in cui il factor avesse già erogato le anticipazioni. La Corte accoglie la tesi di Ifitalia ricordando l'orientamento consolidato per cui lo scioglimento presuppone che il contratto non abbia avuto completa esecuzione da entrambe le parti con riguardo alle prestazioni principali del sinallagma (Cass. n. 26568/2020); in linea con Cass. n. 11524/2020 — relativa proprio alle anticipazioni bancarie contro cessione di credito — le singole operazioni per cui il factor abbia già integralmente erogato il corrispettivo si configurano come rapporti esauriti, insuscettibili di scioglimento. Rimane quindi in vita la clausola contrattuale di regresso (art. 9 del contratto di factoring), in virtù della quale il cedente-garante della solvenza è tenuto a restituire al factor le anticipazioni in caso di mancato pagamento dei debitori ceduti: il credito di Ifitalia ha dunque natura



contrattuale-restitutoria, non meramente indennitaria.

3. L'ammissione con riserva come soluzione "ponte" in pendenza del giudizio ordinario (n. 21752/2026)

La Corte individua nella n. 21752/2026 la corretta tecnica processuale da adottare in sede di accertamento del passivo quando sia già pendente un giudizio ordinario avente ad oggetto la validità o l'efficacia dello scioglimento del contratto. Poiché la qualificazione del titolo del credito — contrattuale-restitutorio o indennitario — dipende dall'esito di quel giudizio preventivamente instaurato, il giudice delegato avrebbe dovuto ammettere il credito con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., anziché escluderlo per la sola ragione che il creditore aveva insistito a qualificarlo come contrattuale. Il principio dispositivo non legittima l'esclusione del credito quando la sua esistenza (qui quantificata in euro 1.363.569,72) sia incontestata e la controversia verta esclusivamente sulla qualificazione giuridica del titolo, rimessa all'esito del separato giudizio.

Rilievo pratico

Per i factor e gli intermediari finanziari:

Le due pronunce offrono ai factor uno schermo difensivo strutturato su due livelli. Sul piano processuale (n. 21749/2026): il factor che riceva la comunicazione di scioglimento ex art. 169-bis e ritenga tale provvedimento illegittimo o inefficace sulle posizioni già maturate non è tenuto a proporre reclamo ex art. 26 l.fall. a pena di decadenza, potendo invece instaurare in qualsiasi momento un ordinario giudizio di cognizione. Sul piano sostanziale (n. 21752/2026): le cessioni per le quali il factor abbia già erogato l'intero corrispettivo non sono "contratti in corso di esecuzione" soggetti a scioglimento; il factor conserva pertanto il diritto di regresso contrattuale e può insinuarsi al passivo a titolo restitutorio e non solo indennitario, con i vantaggi che ne derivano in termini di trattamento concorsuale.

Per i curatori fallimentari e i commissari giudiziali:

Le pronunce restringono lo spazio applicativo dello scioglimento ex art. 169-bis nei contratti di factoring, escludendolo per le operazioni già compiutamente eseguite dal factor al momento della domanda di concordato. In sede di verifica del passivo, il curatore deve dunque verificare puntualmente se le anticipazioni sui crediti ceduti siano state già erogate prima dell'apertura della procedura: in caso affermativo, non potrà opporre lo scioglimento come causa di sostituzione del titolo contrattuale con il mero diritto all'indennizzo. La n. 21752/2026 chiarisce inoltre che la pendenza di un giudizio ordinario sulla validità dello scioglimento è causa di ammissione con riserva del credito, non di sua esclusione.

Per i debitori ceduti:

Il debitore ceduto che, a seguito di comunicazione dello scioglimento ex art. 169-bis, abbia pagato al cedente concordatario anziché al factor pur essendo stato da questi diffidato, non può considerarsi al riparo da ulteriori richieste fino a quando il giudizio ordinario sulla validità dello scioglimento non sia stato definito. La n. 21749/2026, cassando la decisione di inammissibilità e rinviando alla Corte d'Appello di Milano per la valutazione nel merito, lascia aperta la questione se quel pagamento abbia avuto efficacia liberatoria: i debitori ceduti (OVS, Gruppo Coin, Così Concept) restano quindi esposti all'esito del giudizio di rinvio.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale e sistematico

Le due ordinanze si inseriscono in un filone ormai consolidato sulla natura non giurisdizionale del provvedimento ex art. 169-bis l.fall. e sulla conseguente tutela in sede ordinaria, inaugurato da Cass. n. 4176/2016 e confermato da Cass. n. 14361/2021, n. 16532/2022, n. 18019/2024 e n. 27763/2024. La n. 21749/2026 ne costituisce un'ulteriore applicazione in un caso di factoring, ritenendo che la domanda di accertamento della titolarità dei crediti ceduti e di condanna dei debitori ceduti sia esattamente il tipo di azione ordinaria cui i terzi insoddisfatti sono indirizzati.

Sul piano sistematico, le pronunce evidenziano una tensione strutturale nell'applicazione dell'art. 169-bis l.fall. (ora art. 97 CCII) ai contratti di factoring pro-solvendo: il meccanismo dello scioglimento è pensato per i contratti a prestazioni corrispettive ancora ineseguite da entrambe le parti, ma nei rapporti di factoring il factor tipicamente eroga le anticipazioni prima dell'apertura della procedura, con la conseguenza che le singole operazioni sono già "esaurite" dal suo lato. Questa asimmetria rende l'istituto sostanzialmente inapplicabile alla componente più rilevante del rapporto, ossia le anticipazioni già corrisposte, mentre può operare — in linea di principio — soltanto per le cessioni future ancora non finanziate.



Elenco O.C.C. Presidium Debitores - Rete Italia

Tutti gli O.C.C. Presidium Debitores sono accreditati dal Ministero della Giustizia e iscritti nella sezione A dell'apposito registro costituito ai sensi del D.M. 202/2014. La competenza territoriale è individuata in base al circondario del Tribunale ove il debitore ha residenza o sede.

Abruzzo

- Tribunale di Teramo - O.C.C. Teramo Presidium Debitores
- Tribunale di Avezzano (AQ) - O.C.C. Avezzano Presidium Debitores

Calabria

- Tribunale di Cosenza - O.C.C. Cosenza Presidium Debitores

Campania

- Tribunale di Benevento - O.C.C. Benevento Presidium Debitores
- Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - O.C.C. Santa Maria Capua Vetere Presidium Debitores
- Tribunale di Avellino - O.C.C. Avellino Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli Nord - O.C.C. Napoli Nord Presidium Debitores
- Tribunale di Salerno - O.C.C. Salerno Presidium Debitores
- Tribunale di Napoli - O.C.C. Napoli Presidium Debitores
- Tribunale di Nola - O.C.C. Nola Presidium Debitores
- Tribunale di Torre Annunziata - O.C.C. Torre Annunziata Presidium Debitores
- Tribunale di Nocera - O.C.C. Nocera Presidium Debitores

Emilia Romagna

- Tribunale di Modena - O.C.C. Modena Presidium Debitores
- Tribunale di Ravenna - O.C.C. Ravenna Presidium Debitores
- Tribunale di Forlì - O.C.C. Forlì Presidium Debitores
- Tribunale di Bologna - O.C.C. Bologna Presidium Debitores
- Tribunale di Piacenza - O.C.C. Piacenza Presidium Debitores
- Tribunale di Ferrara - O.C.C. Ferrara Presidium Debitores
- Tribunale di Rimini - O.C.C. Rimini Presidium Debitores

Lazio

- Tribunale di Cassino - O.C.C. Cassino Presidium Debitores
- Tribunale di Viterbo - O.C.C. Viterbo Presidium Debitores
- Tribunale di Roma - O.C.C. Roma Presidium Debitores
- Tribunale di Civitavecchia - O.C.C. Civitavecchia Presidium Debitores
- Tribunale di Frosinone - O.C.C. Frosinone Presidium Debitores
- Tribunale di Rieti - O.C.C. Rieti Presidium Debitores

Lombardia

- Tribunale di Milano - O.C.C. Milano Presidium Debitores
- Tribunale di Brescia - O.C.C. Brescia Presidium Debitores
- Tribunale di Bergamo - O.C.C. Bergamo Presidium Debitores

Piemonte

- Tribunale di Torino - O.C.C. Torino Presidium Debitores

Puglia

- Tribunale di Brindisi - O.C.C. Brindisi Presidium Debitores
- Tribunale di Trani - O.C.C. Trani Presidium Debitores
- Tribunale di Taranto - O.C.C. Taranto Presidium Debitores
- Tribunale di Lecce - O.C.C. Lecce Presidium Debitores
- Tribunale di Bari - O.C.C. Bari Presidium Debitores

Sicilia

- Tribunale di Trapani - O.C.C. Trapani Presidium Debitores
- Tribunale di Agrigento - O.C.C. Agrigento Presidium Debitores

Veneto

- Tribunale di Venezia - O.C.C. Venezia Presidium Debitores

